

2.
ORIGINALE

COMUNE DI GRIGNASCO

(Provincia di Novara)

REGOLAMENTO

di

POLIZIA RURALE

COMUNE DI GRIGNASCO

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE



1933

Stabilimento Tipografico Flli. Julini - Grignasco

COMUNE DI GRIGNASCO

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE



1933

Stabilimento Tipografico Flli. Iulini - Grignasco

Verbale del Podestà di Grignasco

L'anno millenovecentotrentadue - X. addi venti di Settembre, il Signor Rag. Mario Avagnina, Regio Podestà del suddetto Comune, assistito dal Segretario Comunale Signor Rag. Giov. Battista Sala Tenna ha preso la seguente

DELIBERAZIONE:

Viste le tassative disposizioni Ministeriali emanate con circolari diverse circa l'obbligo per tutti i comuni della revisione dei regolamenti di polizia rurale;

Ritenuto indispensabile aggiornare il regolamento in oggetto secondo le nuove disposizioni dei Testi Unici in vigore dal 1° Luglio 1931 del Codice Penale, di Procedura Penale e delle leggi di Pubblica Sicurezza;

Vedute le disposizioni del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale vigente e del relativo regolamento;

Delibera

l'adozione del seguente regolamento di polizia rurale composto di N. 72 articoli che ne forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Manda a pubblicare di nuovo, stampare e distribuire ad esclusione di ignoranza il detto regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rag. Mario Avagnina, Podestà

Rag. G. B. Sala Tenna, Segretario



COMUNE DI GRIGNASCO

Regolamento di Polizia Rurale

TITOLO 1°

Servizio di Polizia

ART. 1

Il servizio di polizia rurale ha per scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, istituti ed associazioni per l'interesse in genere della cultura agraria, nonché di vigilare sull'adempimento dei servizi ad essa connessi e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in rapporto alla comune esplicazione ed incremento dell'industria stessa.

ART. 2

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Podestà, coadiuvato dai funzionari di polizia municipale e viene effettuato dagli agenti municipali, dagli agenti e funzionari di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale, dai cantonieri comunali, dagli agenti giurati delle Società legalmente costituite per la tutela degli interessi agrari, e dai militi della Milizia Forestale e della Milizia della Strada, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

La denuncia di contravvenzione oltre ai detti Agenti, spetta eziando ai danneggiati od in genere a qualunque interessato previa le prove testimoniali dei fatti.

ART. 3

Gli Agenti delle società private, legalmente costituite, sono subordinati agli ordini del Podestà e devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare adempimento dei servizi che attengono alla polizia rurale.

ART. 4

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed i funzionari devono attenersi alle prescrizioni degli articoli 267 e 333 del codice di procedura penale.

All'infuori dei casi di flagrante e quasi flagrante reato, gli agenti e funzionari di polizia non possono perietrare nelle private abitazioni senza essere muniti di un mandato scritto dal Podestà.

ART. 5

Al Podestà, oltre ai poteri che ai sensi dell'art. 153 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 4 - 2 - 1915 N. 148 gli sono domandati per la tutela della pubblica sicurezza, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 76 della legge 20 Marzo 1865 N. 2248 allegato F. per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali.

TITOLO II°

Capo 1°

Della proprietà e dei furti campestri

ART. 6

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del codice penale.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minore danno possibile.

ART. 7

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggragato, specie se i frutti sono pendenti deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

ART. 8

L'esercizio della caccia sui fondi di proprietà altrui è regolato dalle disposizioni dell'art. 712 del codice civile, e dalle leggi particolari che lo contemplano.

ART. 9

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non latistante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono del fondo del vicino; devono osservarsi le disposizioni degli art. 579, 581, 582 del codice civile.

ART. 10

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada, e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

ART. 11

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastellare e raspollare sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta, agli agenti.

ART. 12

I frutti caduti dalle piante, ancorchè situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

ART. 13

Chiunque intende allevare bachi da seta deve preavvisare l'ufficio municipale denunciando la relativa partita.

I bachicultori, tenute presenti le norme di cui al R. D. L. 15 Maggio 1927 O. 935, convertito in legge il 14 Giugno 1928 N. 1379, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il calcino nei bachi da seta.

ART. 14

Chiunque assume bestiame a soccida semplice « art. 1669 del Codice civile » deve informare l'ufficio denunciando la qualità ed il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

ART. 15

Gli Agenti di polizia quando sorprendono, in campagna, persone che

abbiano con sè strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cèreali ed altri prodotti della terra e le quali non siano in grado di giustificare la provenienza, possono operare il fermo di esse a norma dell'art. 238 del codice di procedura penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità.

Capo II°

Dei pascoli

ART. 16

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, in ogni altro caso il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

ART. 17

E' vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi laterali delle strade.

ART. 18

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui; o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni dell'art. 713 del codice civile salvo l'adozione delle misure, di spettanza dell'autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente e dai privati.

ART. 19

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

ART. 20

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 21

I pastori, i caprai ed i margari transitanti entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, devono denunciare all'ufficio comunale il fondo presso cui

hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza.

Qualsiasi mutamento deve essere denunziato, entro 24 ore, all'ufficio Comunale.

ART. 22

I caprai con più di 3 capre, sono tenuti a fare la denuncia all'ufficio comunale agli effetti della legge 16 Giugno 1927 N. 1123, modificata dalla legge 3 Luglio 1930 N. 1080, e relativo regolamento 12 Agosto 1927 N. 1763.

ART. 23

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'igiene e del regolamento di polizia veterinaria 10 Maggio 1914, N. 533 e delle ordinanze prefettizie in vigore.

ART. 24

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi, che con la loro condotta, si rendono sospetti oppure pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica o per la pubblica morale, saranno denunziati all'Autorità di P. S. per il rimpatrio ai sensi dell'art. 157 del T. U. legge di P. S. 18 Giugno 1931 N. 773.

ART. 25

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

L'esercizio dei pascoli, il taglio dell'erba e la raccolta dello stramico nei beni di proprietà demaniale del Comune non si possono effettuare prima che il taglio ceduo abbia compiuto il terzo anno.

E' in facoltà del Podestà di proibire il pascolo, il taglio delle erbe e la raccolta dello stramico su qualunque appezzamento comunale qualora lo credesse necessario per il miglioramento dei boschi stessi.

Capo III

Industria del latte

ART. 26

Chiunque intende esercitare la produzione e il commercio del latte destinato all'alimentazione deve, quindici giorni prima, darne partecipazione all'autorità comunale per i provvedimenti di sua competenza, sentito l'Ufficiale sanitario.

ART. 27

Per la produzione e vendita del latte per l'alimentazione si devono osservare le disposizioni del regolamento 9 Maggio 1929 N. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonchè per quanto può interessare il commercio stesso, le norme del regolamento comunale di igiene e di polizia urbana.

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 29 Marzo 1928, N. 858 e del Decreto Ministeriale 20 Maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

TITOLO III°

Capo I°

Strade ed acque

ART. 28

E' vietato di fare opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade Comunali, consorziali o vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensione che compromettano il buono stato delle strade e di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, con gli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

ART. 29

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.

Gli animali indomiti e pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transitante.

ART. 30

E' vietato di lasciare scendere per le strade il bestiame ad abbeverarsi in fossi e canali laterali a meno che siano stati costruiti appositi abbeveratoi, dietro il consenso della competente autorità.

ART. 31

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalate a distanza con il suono di una campanella.

Di notte devono essere precedute da persona munita di fanale acceso.

ART. 32

I fossi delle strade Comunali e rurali devono a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati tenuti per consuetudine, essere espurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

Tutti i proprietari confinanti col Riale che scorre lungo la strada della Sella - Carola - le vie Riale e Alessandro Volta, la strada della Madonna ed i confinanti con le strade stesse, saranno obbligati nel mese di Marzo e nel Ottobre di ogni anno sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale, di espurgare, la metà ciascuno, la parte di alveo corrispondente al fondo confrontante in modo regolare, mantenendo cioè il corso naturale delle acque e conservando il giusto livello dell'alveo medesimo, ed i secondi di espurgare inoltre i canali che servono all'irrigazione dei loro fondi senza preoccuparsi se vi fossero obbligati altri attigui e vicini proprietari ai quali successivamente potesse essere utile l'irrigazione stessa, con che si conservi la livelletta di essi canali da un punto all'altro ed allo stesso piano del Riale e non si arrechi il minimo danno alle sponde ed ai muri.

In caso di trascuranza, o di inadempienza del proprietario, o chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 33

I fossi di scolo e quelli destinati all'irrigazione delle campagne tanto aperti che da aprirsi, saranno mantenuti dai rispettivi proprietari confrontanti, in buono stato ed espurgati.

ART. 34

Nei gerbidi comunali lungo il fiume Sesia ed il torrente Mologna nonchè in tutti gli altri alvei delle acque comunali, non si potrà mai togliere sabbia, ghiaia e sassi per qualunque bisogno o motivo senza permesso.

ART. 35

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio tecnico del Comune.

ART. 36

La costruzione dei tombini, o di altre opere lungo od attraverso le strade, non potrà farsi senza il previo permesso dell'Autorità Comunale le

1915

10

opportune prescrizioni, e farà sorvegliare la esecuzione delle opere a spese dei proprietari.

ART. 37

~~Per i piantamenti degli alberi, siepi, lateralmente alle strade, e la cultura dei terreni a bosco devono osservarsi le prescrizioni degli art. 69 e 71 della legge 20 Marzo 1865 N. 2248 allegato F.~~

ART. 38

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a fare tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuranza da parte del proprietario o di sua inadempienza o di chi per esso nel termine prescrittogli dal Comune, l'amministrazione farà compiere dette operazioni a sue spese, fermo restando la contravvenzione accertata.

ART. 39

I confrontanti delle strade pubbliche non possono arare i lor fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse le regolare capitagna o cavezzaglia per rivolgere l'aratro e le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

ART. 40

Sono inoltre applicabili alla polizia stradale le disposizioni del regolamento generale 2 Dicembre 1928 N. 3179.

ART. 41

E' vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali ancorchè instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

ART. 42

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso d'acqua nel letto dei fiumi e torrenti e di fare opere per rendere

ARTICOLO 37

Chi vuole piantare alberi nel territorio di questo Comune, presso il confine, deve osservare le seguenti distanze:

- 1) metri sei per gli alberi di alto fusto-rispetto alla distanza si considerano alberi di alto fusto, quelli il cui fusto semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole come le quercie, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, ed i platani.
- 2) metri tre per gli alberi di non alto fusto-sono reputati tali quelli il cui fusto, sorge ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutta di altezza non maggiore di metri due e mezzo. La distanza però deve essere di un metro qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo e di tre metri per le siepi di robinia.

=====

(Delibera C.C. n.2 del 2.2.1954-Approvata dalla G.P.A. in seduta 14.4.1954 con n.11168 Div.II^)



malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

ART. 43

Come dalla consuetudine in caso di piena del fiume Sesia o dei torrenti che attraversano il territorio di questo Comune nessuno potrà appropriarsi legname d'opera trascinato eventualmente dalle correnti, spettando esso al Comune stesso. L'ammucchiare della legna non sarà permesso, ma si dovrà trasportarla di volta in volta, e ciò non prima del permesso del Podestà.

ART. 44 ~~P~~

E' vietato di inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, col getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

Non è permesso di convogliare nei corsi di acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

ART. 45

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime, ed ogni guasto al corso stradale e sue perlinenze. La infrazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno un controfosso.

ART. 46

Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in esso il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

ART. 47

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Capo Ilo

Malattie delle piante e del bestiame

ART. 48

Nel caso di comparsa di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri inset-

12

ti dannosi alla campagna, l'autorità comunale impartirà ai proprietari e conduttori dei terreni colpiti le istruzioni in conformità alle norme sancite dalla legge 3 Gennaio 1929 N. 94, relativi alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari, curando inoltre l'osservanza delle misure previste a tali fini dagli statuti dei consorzi, tra i proprietari planticoltori, costituitisi coattivamente o facoltativamente in base alla legge stessa.

ART. 49

Viene fatto obbligo ai proprietari di denunciare la comparsa di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri insetti dannosi alle piante, nonché le malattie ed i deperimenti avvertiti sulle piante (potendo queste essere determinate da insetti malefici all'agricoltura) all'autorità comunale perchè questa possa eseguire le verifiche del caso e prendere i provvedimenti di cui all'articolo precedente.

ART. 50

Verificandosi casi di malattie parassitarie delle piante, i proprietari non potranno asportare altrove le piante senza un certificato di immunità da rilasciarsi dall'Ufficio Comunale.

ART. 51

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granoturco devono essere bruciati o ugualmente distrutti non oltre il mese di Marzo.

ART. 52

Importando favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli uccelli. E' parimenti vietato di attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

ART. 53

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità Comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetto di esserlo, compresa fra quelle indicate dall'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria 10 Maggio 1914 N. 533 e nell'ordinanza ministeriale 30 Novembre 1918.

ART. 54

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore de-

gli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento evitando la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

ART. 55

L'interramento degli animali morti per malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 10 Maggio 1914 N. 533 e istruzioni annesse 20 Giugno 1914.

ART. 56

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco ed altra materia.

E' vietato di tenere il pollaio nelle stalle.

Capo III

Case coloniche

ART. 57

Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

ART. 58

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta col fienile o depositi d'altro combustibile, nè con la stalla.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

ART. 59

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia e di altro materiale soggetto agli incendi.

ART. 60

I cortili, le aie, gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato

14

pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratta dai pozzi, cisterne, ecc.

ART. 61

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in pozzi neri oppure in bottini mobili, e se si tratta di case isolate nella concimaia.

Sono proibite le latrine nei cortili, formate dai ripari mobili o da recinti di fascine.

ART. 62

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità alle prescrizioni del R. D. L. 1 Dicembre 1930 N. 1682, modificato dalla Legge 25 Giugno 1931 N. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse e conforme le istruzioni della circolare 30 Dicembre 1930 N. 106 del Ministero dell'Agricoltura.

ART. 63

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità d'infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

ART. 64

I cani da guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, di giorno non possono essere lasciati liberi se hanno il vizio di avventarsi contro le persone e gli animali.

TITOLO IV

Penalità

ART. 65

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli art. 226-227-228 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915, N. 148; modificati dagli articoli 70-71-72 del R. D. 30 Dicembre 1923 N. 2839.

ART. 66

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni

alle disposizioni del presente regolamento saranno applicate le norme della procedura stabilita dal R. D. L. 23 Maggio 1924 N. 867.

ART. 67

Nei casi di contravvenzione alle norme di polizia stradale del R. D. L. 2 Dicembre 1928 N. 3179 si applicheranno per l'accertamento, per la conciliazione, per le ammende, per i proventi, ecc. le disposizioni del decreto stesso.

I contravventori alle disposizioni sull'industria del latte saranno puniti a sensi dell'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie 1 Agosto 1907, N. 636, modificato dall'art. 14 della legge 23 Giugno 1927, N. 1070, dell'art. 218 del testo stesso e dell'art. 5 della legge 18 Dicembre 1927, N. 2501, senza pregiudizio delle sanzioni di cui agli art. 442-444-516 del codice penale e dell'applicazione delle disposizioni in materia di contravvenzione, contemplati dal regolamento d'igiene.

ART. 68

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione e vigilanza sono applicabili le disposizioni dell'art. 196 del codice penale.

ART. 69

Agli agenti, i quali hanno accertata la contravvenzione spetta la metà dei proventi introitati sulle penalità pecuniarie. Se però la contravvenzione viene da chiunque accertata sulla strada statale e per inosservanza al R. D. L. 2 Dicembre 1928, N. 3179, qualsiasi provento è devoluto per intero all'AA.SS. a norma dell'art. 121 dello stesso decreto legge.

Disposizioni transitorie

ART. 70

Il presente regolamento andrà in vigore dopo la definitiva omologazione ai sensi dell'art. 217 del T. U. L. Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915 N. 148.

ART. 71

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dalla autorità municipale.

ART. 72

Copia del presente regolamento è visibile negli uffici di polizia municipale, nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

1815

*Publicato all'Albo Pretorio, senza opposizioni, il giorno festivo,
15 - 10 - 1932 - X.*

Il Segretario Comunale
Firm. Sala Tenna

*Approvato dall'On. Giunta Provinciale Amministrativa con provvedi-
mento N. 22136 Div. II in seduta 27 - 10 - 1932, X. E. F.*

p. il Prefetto Presidente
Firm. Campanelli

*Publicato Albo Pretorio per giorni quindici dal 15 - 11
al 30 - 11 - 1932 - XI.*

Il Segretario
Firm. Sala Tenna

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Grignasco, 11 - 1 - 1933, XI Littorio.

Il Segretario Comunale
Rag. G. B. Sala Tenna

Visto:
Il Podestà
Rag. Mario Avagnina



VARIANTE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta pubblica del 2.2.1954 come risulta dal verbale n. 2=.

IL SINDACO F.to Cacciari Felice IL SEGRETARIO COM.LE F.to Arlini

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 3 febbraio 1954.

IL SEGRETARIO COM.LE F.to Arlini

Approvata dalla G.P.A. in seduta 14 aprile 1954 con n.11168 Div.II.

IL PREFETTO PRESIDENTE F.to illeggibile

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Grignasco, 14 gennaio 1970

IL SINDACO

[Handwritten signature of the Mayor]



IL SEGRETARIO COM.LE

[Handwritten signature of the Secretary]

